



Prefettura di Monza e della Brianza
Ufficio territoriale del Governo

VIA PEC

Monza, (data del protocollo)

Al sig. Giovanni Giuseppe Caimi
Sindaco del Comune
di MEDA

E P.C.

Ai sigg. Alberto Angelo Colombo,
Vermondo Busnelli e
Vilma Galimberti
Consiglieri comunali
di MEDA

OGGETTO: Comune di Meda – Esposto: Commissione Regolamenti e Statuto – validità delle sedute.

Con riferimento alla precorsa corrispondenza, relativa all'oggetto, si informa che questa Prefettura ha richiesto un parere al Ministero dell'Interno- Sportello delle autonomie- in ordine al quorum strutturale necessario per la validità delle sedute della Commissione Regolamenti e Statuto di codesto Comune,

Il predetto Dicastero ha osservato in merito quanto segue:

“...nei comuni sono operanti commissioni obbligatorie (previste per legge, come ad esempio, la Commissione elettorale comunale) e commissioni facoltative (come le cd. Commissioni consiliari permanenti ex art. 38 del T.U.O.E.L. n.267/2000); in entrambi i casi, la rispettiva composizione ed il funzionamento si riconduce generalmente alla fonte normativa che le istituisce e, quindi, alle disposizioni di legge o di regolamento ovvero agli statuti locali.

E', pertanto, a tali previsioni che occorre fare riferimento per dirimere la questione prospettata.

Posto che l'art.38, comma 6 del T.U.O.E.L. dà facoltà ai consigli comunali di recepire, in sede statutaria, la possibilità di avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, si rileva, nel caso specifico, che la commissione in parola costituisce un terzo genere rispetto alle commissioni permanenti previste dall'art.17 dello statuto e rispetto alle commissioni speciali di cui all'art. 18 del medesimo statuto.

Infatti, il regolamento ha disciplinato le commissioni permanenti all'art.13 e le commissioni speciali all'art.16, istituendo, altresì, all'art.18 la citata commissione regolamenti e statuto.



Prefettura di Monza e della Brianza

Ufficio territoriale del Governo

Ciò premesso, occorre rilevare che l'articolo 20 del regolamento, disciplinando le sedute, il numero legale e la votazione, al comma 5 prevede che "le sedute delle commissioni permanenti sono valide con la maggioranza assoluta dei componenti".

Essendo la norma indirizzata in forma specifica alle commissioni permanenti, appaiono applicabili alla commissione in parola, proprio per le sue caratteristiche, le disposizioni relative alle commissioni speciali.

In particolare l'articolo 18 dello statuto, al comma 3 prevede nell'ambito delle commissioni speciali la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari e l'espressione del voto di ogni singolo componente con valore proporzionale ai consiglieri rappresentati in consiglio comunale, ma non fornisce indicazioni in ordine al quorum strutturale, rinviando al comma 4 la disciplina delle modalità di costituzione e funzionamento.

Anche l'art. 18 del regolamento riguardo alle commissioni speciali non fornisce indicazioni in ordine alla formazione del quorum strutturale, stabilendo, invece, come per le commissioni speciali, il voto di rappresentanza pari al numero dei consiglieri componenti il gruppo rappresentato.

Laddove si procede alla costituzione di organi collegiali con modalità ponderali, in assenza di disposizioni che stabiliscano maggioranze speciali o qualificate, il quorum funzionale deve essere generalmente individuato nella maggioranza (metà più uno) dei voti possibili.

Pertanto, anche riguardo alla Commissione Regolamenti e Statuto, qualora i consiglieri presenti siano in grado di esprimere la maggioranza dei voti necessari, si ritiene che non possa non farsi coincidere il quorum funzionale con il quorum strutturale.

Infatti, l'eventuale assenza dei rappresentanti della minoranza, numericamente superiori ai rappresentanti della maggioranza, ma con un peso di rappresentatività minore, potrebbe bloccare i lavori della commissione pur essendo la maggioranza potenzialmente in grado di esprimere il quorum funzionale".

Il Prefetto
(V.iasi)